



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2013/0185(COD)

5.12.2013

PROGETTO DI PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

Relatore: Bernhard Rapkay

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La possibile introduzione di norme comuni sulle azioni per il risarcimento del danno a seguito della violazione del diritto della concorrenza è oggetto di attenta valutazione da almeno un decennio. Pertanto, la proposta di direttiva della Commissione è accolta positivamente, dal momento che può aiutare i consumatori e le piccole e medie imprese a esercitare il loro diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza. L'assenza di norme nazionali che disciplinino adeguatamente le azioni per il risarcimento del danno o, d'altro canto, la divergenza delle legislazioni nazionali pone in una posizione di disuguaglianza non solo i soggetti danneggiati ma anche i responsabili delle violazioni del diritto della concorrenza. Ciò potrebbe anche fornire un vantaggio concorrenziale alle imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma che non sono stabilite o non conducono attività in uno Stato membro la cui legislazione sia favorevole agli attori. Queste divergenze delle norme in materia di responsabilità possono danneggiare la concorrenza e ostacolare l'adeguato funzionamento del mercato interno. Pertanto, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta ad agevolare l'accesso alla giustizia e permettere ai soggetti danneggiati di ottenere un risarcimento.

In linea di principio il relatore sostiene i programmi di trattamento favorevole, dal momento che possono permettere di individuare le violazioni, e ritiene che la cooperazione delle imprese non dovrebbe essere scoraggiata. Tuttavia, tali programmi non dovrebbero proteggere le imprese più del necessario. In particolare, non dovrebbero assolvere gli autori dell'infrazione dal pagamento dei danni ai soggetti danneggiati, né comportare una protezione eccessiva delle informazioni di cui gli attori necessitano quali prove per intentare un'azione per il risarcimento del danno.

Analogamente, il relatore è favorevole all'incentivazione delle transazioni consensuali, pur sottolineando che esse devono essere di natura puramente facoltativa. Onde facilitare transazioni eque, gli attori devono poter ottenere informazioni pre-contenzioso dalle autorità nazionali o europee garanti della concorrenza in merito alla portata del danno o alla perdita subita.

Ottenere le prove è un fattore essenziale per esercitare il diritto d'appello. Pertanto, il relatore reputa essenziale rafforzare ulteriormente le disposizioni proposte dalla Commissione per consentire un accesso proporzionato, sotto sorveglianza giudiziaria, alle informazioni pertinenti e necessarie per le azioni. Sebbene alcune tipologie di documenti o certe informazioni in essi contenute possano richiedere la riservatezza, il relatore ritiene che nessuna categoria di documenti debba essere esclusa a priori da una valutazione dell'opportunità o meno di divulgarli.

Nel corso delle precedenti riflessioni su come rafforzare la posizione degli attori, i ricorsi collettivi sono stati presentati come una modalità per migliorare l'equivalenza degli strumenti delle parti nelle controversie per danni. Sebbene reputi opportuno incentivare il mantenimento o l'introduzione di simili meccanismi, anche senza che ciò diventi un obbligo per gli Stati membri, il relatore ritiene che sarebbe importante evitare talune prassi, quali richiedere ai soggetti danneggiati di rinunciare esplicitamente a un'azione collettiva o consentire quote liti o danni punitivi.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a tenere conto dei seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il diritto, garantito dall'Unione, al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a un'efficace tutela giurisdizionale come previsto all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵³ e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento

(4) Il diritto, garantito dall'Unione, al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a un'efficace tutela giurisdizionale come previsto all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵³ e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, ***ai sensi del quale gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Le norme procedurali del diritto nazionale non dovrebbero soltanto conformarsi ai principi dell'efficacia e dell'equivalenza ma anche essere armonizzate nella misura necessaria ad assicurare la certezza del diritto, condizioni uniformi e norme minime in tutto il mercato interno.***

⁵³ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁵³ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia importante sottolineare che le norme procedurali rimangono un elemento essenziale del diritto nazionale, è altresì importante che esse siano non solo efficaci, come richiede il principio di efficacia di cui al considerando 10, ma anche che siano rese più simili negli Stati membri in ambiti specifici, laddove necessario per assicurare e migliorare il

funzionamento del mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Considerando che occorre incoraggiare gli Stati membri a mantenere o introdurre meccanismi di ricorso collettivo onde rafforzare le possibilità degli attori di intentare azioni per il risarcimento del danno dovuto a violazioni del diritto della concorrenza, a livello dell'Unione sarebbero necessarie alcune norme basilari per consentire ai consumatori di tutti gli Stati membri di ricorrere a tali meccanismi, onde garantire una maggiore equivalenza degli strumenti a disposizione delle parti in causa. Al fine di tutelare il diritto di scelta dei consumatori ed evitare l'utilizzo abusivo, tali meccanismi a livello dell'UE dovrebbero basarsi su un sistema opt-in e non dovrebbero permettere il ricorso a una quota lite, né la possibilità di imporre danni punitivi.

Or. en

Motivazione

Le procedure di ricorso collettivo esistono in 15 Stati membri. In particolare, sarebbero auspicabili norme più chiare in relazione alle situazioni transfrontaliere, dal momento che la situazione attuale spesso impone requisiti complessi ai consumatori e alle imprese danneggiati da violazioni della concorrenza. In linea di principio, il ricorso collettivo dovrebbe essere accessibile a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'UE. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a introdurre questa possibilità, mentre sarebbe auspicabile che alcune prassi, quali le quote lite e i danni punitivi, non rientrassero nei meccanismi di ricorso collettivo dell'UE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le imprese stabilite e operanti in Stati membri diversi sono soggette a norme procedurali che incidono fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di infrazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto al risarcimento garantito dall'Unione può portare ad un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del trattato, e può disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace. Le differenze fra i regimi di responsabilità applicabili negli Stati membri possono **quindi** incidere negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(7) Le imprese stabilite e operanti in Stati membri diversi sono soggette a norme procedurali che incidono fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di infrazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto al risarcimento garantito dall'Unione può portare ad un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del trattato, e può disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace. ***Di conseguenza, dal momento che*** le differenze fra i regimi di responsabilità applicabili negli Stati membri possono incidere negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno, ***è opportuno che la direttiva sia basata sulla duplice base giuridica dell'articolo 103 e dell'articolo 114 del TFUE.***

Or. en

Motivazione

Le argomentazioni presentate nel considerando portano alla logica conclusione secondo cui è necessario che la direttiva si basi sulla duplice base giuridica dell'articolo 103 e dell'articolo 114 del TFUE; ai fini della chiarezza, tale conclusione deve essere altresì esplicitata.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È pertanto necessario garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato comune e migliorare le condizioni a cui i consumatori possono esercitare i diritti loro derivanti dal mercato interno. Occorre inoltre aumentare la certezza del diritto e ridurre le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto europeo della concorrenza e, quando applicato parallelamente a queste ultime, del diritto nazionale della concorrenza. Un ravvicinamento di queste norme contribuirà inoltre a prevenire il sorgere di più ampie differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano suddette azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla concorrenza.

Emendamento

(8) È pertanto necessario, ***ricordando tra l'alto che spesso le violazioni su larga scala del diritto della concorrenza sono di natura transfrontaliera***, garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato comune e migliorare le condizioni a cui i consumatori possono esercitare i diritti loro derivanti dal mercato interno. Occorre inoltre aumentare la certezza del diritto e ridurre le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto europeo della concorrenza e, quando applicato parallelamente a queste ultime, del diritto nazionale della concorrenza. Un ravvicinamento di queste norme contribuirà inoltre a prevenire il sorgere di più ampie differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano suddette azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla concorrenza.

Or. en

Motivazione

Le violazioni su larga scala del diritto della concorrenza non sono generalmente limitate a un solo Stato membro ma hanno ripercussioni transfrontaliere, con conseguenze sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e, pertanto, sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto, garantito dall'Unione, di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione può chiedere un risarcimento per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*), per il guadagno di cui è stato privato (*mancato guadagno o *lucrum cessans**), nonché il pagamento di interessi che decorrono dal momento in cui il danno si è prodotto fino all'effettivo risarcimento. Tale diritto è riconosciuto per ogni persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e anche pubbliche autorità – a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice dell'infrazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato un'infrazione. ***È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato.***

Emendamento

(11) La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto, garantito dall'Unione, di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione può chiedere un risarcimento per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*), per il guadagno di cui è stato privato (*mancato guadagno o *lucrum cessans**), nonché il pagamento di interessi che decorrono dal momento in cui il danno si è prodotto fino all'effettivo risarcimento. Tale diritto è riconosciuto per ogni persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e anche pubbliche autorità – a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice dell'infrazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato un'infrazione.

Or. en

Motivazione

Non è necessario escludere esplicitamente la fissazione di un obbligo di introdurre

meccanismi di ricorso collettivo.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'esigenza di proporzionalità dovrebbe inoltre essere attentamente esaminata quando la divulgazione rischia di scardinare la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo, o di intralciare il modo in cui le società cooperano con l'autorità garante della concorrenza. La richiesta di divulgazione non dovrebbe quindi essere considerata appropriata quando riguarda una trasmissione generale dei documenti del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza relativamente a un determinato caso, ***o di documenti presentati da una parte nel contesto di un certo caso. Richieste di queste tipo, riguardanti una divulgazione ampia, non sarebbero inoltre compatibili*** con l'obbligo della parte richiedente di specificare in maniera quanto più possibile e circoscritta le categorie di prova.

Emendamento

(15) L'esigenza di proporzionalità dovrebbe inoltre essere attentamente esaminata quando la divulgazione rischia di scardinare la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo, o di intralciare il modo in cui le società cooperano con l'autorità garante della concorrenza. La richiesta di divulgazione non dovrebbe quindi essere considerata appropriata quando riguarda una trasmissione generale dei documenti del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza relativamente a un determinato caso, ***in quanto ciò non sarebbe compatibile*** con l'obbligo della parte richiedente di specificare in maniera quanto più possibile e circoscritta le categorie di prova.

Occorre prestare un'attenzione particolare per evitare qualsiasi tipo di richiesta riguardante domande non circostanziate.

Or. en

Motivazione

La motivazione dell'emendamento emerge dal testo stesso.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Se le prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero in linea di principio essere disponibili nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni riservate devono essere adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Ciò può comprendere la possibilità di audizioni *private*, la limitazione del numero di persone aventi diritto a prendere conoscenza delle prove, e il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni riservate non devono impedire l'esercizio del diritto al risarcimento *in pratica*.

Emendamento

(17) Se le prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero in linea di principio essere disponibili nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni riservate devono essere adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Ciò può comprendere la possibilità di *segretare parti sensibili di un documento*, audizioni *a porte chiuse*, la limitazione del numero di persone aventi diritto a prendere conoscenza delle prove, e il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni riservate non devono *tuttavia* impedire l'esercizio del diritto al risarcimento.

Or. en

Motivazione

Eventuali informazioni sensibili contenute nei documenti, quali dati relativi a terzi non pertinenti ai fini della procedura, potranno essere segretate. Se necessario, i procedimenti potranno tenersi a porte chiuse, al fine di proteggere informazioni particolarmente delicate.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti danneggiati possano effettivamente esercitare il diritto di chiedere il risarcimento del danno.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti danneggiati possano effettivamente esercitare il diritto di chiedere il risarcimento del danno **e rendono disponibili procedure di ricorso collettivo per richieste di risarcimento a livello privato per violazioni del diritto della concorrenza. Tali meccanismi di ricorso collettivo si basano sul principio di opt-in e non possono includere la disponibilità di quote liti o la possibilità di imporre danni punitivi.**

Or. en

Motivazione

In 15 Stati membri esistono già forme diverse di ricorso collettivo e la direttiva dovrebbe incoraggiare altri Stati membri a procedere all'introduzione di meccanismi di questo tipo. Tuttavia, è importante evitare di creare un mercato per l'utilizzo abusivo del ricorso collettivo mediante strumenti quali il principio di opt-out, le quote liti e i danni punitivi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis. "ricorso collettivo di natura inibitoria": possibilità procedurale di chiedere la cessazione di un'infrazione, collettivamente da parte di due o più persone fisiche o giuridiche o di un'organizzazione rappresentativa avente il diritto di farlo; "ricorso collettivo risarcitorio": possibilità procedurale di

chiedere il risarcimento dei danni causati da un'infrazione, collettivamente da parte di due o più persone fisiche o giuridiche o di un'organizzazione rappresentativa avente il diritto di farlo;

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 3, quale modificato fa riferimento al "ricorso collettivo" e, di conseguenza, è necessario definire il concetto.

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

17 ter. "quota lite": compenso per i servizi prestati da un legale, pagabile unicamente in caso di esito positivo per il cliente e che prevede per il legale il diritto a un compenso per l'esito positivo, oltre al normale compenso orario, in caso di sentenza favorevole.

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 3, quale modificato fa riferimento alla "quota lite" e, di conseguenza, è necessario definire il concetto.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

17 quater. "danni punitivi": indennizzo che non si limita al risarcimento dei danni effettivamente subiti e che costituisce

***pertanto una sanzione imposta al
convenuto.***

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 3, quale modificato fa riferimento ai "danni punitivi" e, di conseguenza, è necessario definire il concetto.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

***17 quinquies. "principio di opt-in":
principio secondo cui soltanto le persone
fisiche o giuridiche che decidono in modo
attivo di partecipare entrano a far parte
del gruppo rappresentato che persegue
un'azione collettiva per danni e sono
vincolate dalla sentenza, mentre tutti gli
altri soggetti eventualmente danneggiati
dall'infrazione restano liberi di portare
avanti individualmente le proprie richieste
di risarcimento dei danni.***

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 3, quale modificato fa riferimento al "principio di opt-in" e, di conseguenza, è necessario definire il concetto.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) esaminano la portata e i costi della

b) esaminano la portata e i costi della

divulgazione, in particolare per i terzi interessati;

divulgazione, in particolare per i terzi interessati *e al fine di prevenire domande non circostanziate*;

Or. en

Motivazione

La divulgazione deve sempre essere proporzionata e occorre garantire un'efficace prevenzione delle domande non circostanziate.

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Nella misura in cui i giudici nazionali hanno la facoltà di ordinare la divulgazione di prove senza interpellare la persona che deve comunicare gli elementi in questione, gli Stati membri provvedono affinché non possa essere imposta alcuna sanzione per inosservanza di tale ordine fintantoché *il* destinatario non *è stato* sentito.

Emendamento

6. Nella misura in cui i giudici nazionali hanno la facoltà di ordinare la divulgazione di prove senza interpellare la persona che deve comunicare gli elementi in questione, gli Stati membri provvedono affinché non possa essere imposta alcuna sanzione per inosservanza di tale ordine fintantoché *al* destinatario non *sia stata data la possibilità di essere* sentito.

Or. en

Motivazione

Sebbene il rispetto del giusto processo preveda che qualsiasi soggetto che potrebbe incorrere in sanzioni abbia la possibilità di essere ascoltato, non dovrebbe essere possibile evitare la divulgazione e le sanzioni in caso di mancato rispetto di un ordine del giudice per elusione.

Emendamento 15

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Tra le prove sono compresi tutti i tipi di prova ammissibili dinanzi al giudice

Emendamento

7. Tra le prove sono compresi tutti i tipi di prova ammissibili dinanzi al giudice

nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni indipendentemente dal mezzo sul quale le informazioni sono registrate.

nazionale adito, in particolare documenti, ***ivi inclusi, se necessario, i documenti riguardanti le procedure di trattamento favorevole e transazione consensuale***, e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni indipendentemente dal mezzo sul quale le informazioni sono registrate.

Or. en

Motivazione

La direttiva non deve escludere dalla divulgazione nessuna categoria di documenti.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri assicurano che i potenziali attori abbiano la possibilità di ottenere prove sulla portata del danno o della perdita dall'autorità garante della concorrenza e dal convenuto, onde facilitare la transazione consensuale, senza dover intraprendere un'azione giudiziaria.

Or. en

Motivazione

La direttiva è volta a incoraggiare le composizioni consensuali delle controversie. Tuttavia, a causa dello squilibrio relativamente alle informazioni, l'attore spesso non riesce a quantificare l'importo dei danni o delle perdite subiti e ciò rende più difficile le transazioni consensuali. Pertanto, la divulgazione pre-contenzioso da parte delle autorità nazionali, della Commissione o dei presunti autori dell'infrazione è necessaria per permettere all'attore di avere almeno un'idea approssimativa del danno o della perdita subiti senza dover rivolgersi al giudice.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima del giorno in cui **un'infrazione *continuata o ripetuta*** sia cessata.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima del giorno in cui **l'infrazione** sia cessata.

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame deve essere valida per tutte le violazioni, dal momento che è inopportuno che un termine di prescrizione inizi a decorrere prima della cessazione di un'infrazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto all'infrazione cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione finisce al più presto **un anno** dopo che la decisione **relativa a un'infrazione** è diventata definitiva **o i procedimenti sono stati chiusi**.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto all'infrazione cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione finisce al più presto **due anni** dopo che la decisione **di chiusura della procedura relativa all'infrazione o alla presunta** infrazione è diventata definitiva.

Or. en

Motivazione

Il termine di prescrizione deve essere sufficientemente lungo da consentire un effettivo accesso alla giustizia.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte in tale procedura.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***quando le parti cercano volontariamente di risolvere la controversia mediante la composizione consensuale***, il termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte in tale procedura.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che la composizione consensuale deve essere volontaria.

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali aditi per un'azione per il risarcimento del danno possano sospendere il procedimento se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali aditi per un'azione per il risarcimento del danno possano sospendere il procedimento se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle

controversie riguardante la richiesta interessata dall'azione per il risarcimento del danno.

controversie **volontaria** riguardante la richiesta interessata dall'azione per il risarcimento del danno.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che la composizione consensuale deve essere volontaria.

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

***Divulgazione di prove nel quadro della
composizione consensuale delle
controversie***

- 1. Gli Stati membri assicurano che le parti impegnate nella composizione consensuale delle controversie abbiano accesso ai tribunali nazionali ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 5, a prescindere dall'esistenza o meno di un'azione per danni tra dette parti presso un tribunale nazionale.***
- 2. I limiti alla divulgazione delle prove di cui all'articolo 6 sono applicabili nei procedimenti di cui al paragrafo 1.***

Or. en

Motivazione

Nella composizione consensuale delle controversie, gli attori hanno forza se possono accedere agli elementi di prova pertinenti. Se si riduce l'asimmetria di informazioni tra gli attori e i convenuti, ci si può aspettare una risoluzione più equa.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo - 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 3. Gli Stati membri assicurano che i tribunali nazionali possano, su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa, applicare, in tutto o in parte, i termini di un'equa composizione consensuale riguardante la stessa infrazione alla controversia pendente dinanzi a essi.

Or. en

Motivazione

Una simile possibilità faciliterebbe le azioni per danni nei casi di composizione parziale, assicurando un risparmio in termini di tempo e costose procedure.